


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

S
20580

Girolo



Prot. n. 648___/gab.

del 4/02/2015

mdipiazza@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio lavori d'aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

e p.c.

All' On.le Presidente della Regione
- Ufficio di Gabinetto

Presidenza – Segreteria generale Area II
U.O.A2.2 “Rapporti con l’A.R.S.”
PALERMO

ALL'ASSESSORE REGIONALE DEL
TERRITORIO ED AMBIENTE
- Ufficio di gabinetto

All'On. Fazio Girolamo
A.R.S.
PALERMO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
PALERMO

0001531 Class. AULA
09 FEB 2015 L'addetto

Oggetto: Interrogazione n. 1868 - On. Fazio Girolamo riguardante: “ *Chiarimenti circa la realizzazione di una centrale solare termica in località Carcitella nel territorio di Mazara del Vallo (TP)*”.

Con riferimento all'Atto Parlamentare in oggetto, per cui lo scrivente è stato delegato dalla Presidenza S.G. della Regione Siciliana a curarne la trattazione, con nota prot. n. 40240 del 01/09/2014, sulla base della relazione fornita dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, con nota prot. n.1241 del 15/01/2015, si rappresenta che:

- Il Dipartimento Regionale dell'Energia è tenuto a convocare la Conferenza di Servizi per l'esame della pratica concernente l'istanza per la realizzazione dell'impianto a tecnologia solare termodinamica, proposta dalla Società INSOLATION 17 s.r.l. In quella sede verranno esaminati tutti i pareri e udite le considerazioni dei vari Enti ed Amministrazioni, saranno soprattutto attenzionati i pareri dell'ARTA-Serv.I VIA/VAS, della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani, dell'ARPA e dell'ASP di Trapani, coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Ai sensi della normativa vigente che disciplina le Conferenze di servizi (art. 14 e segg. L. 241/1990 e s.m.i), questa Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, adotterà la determinazione

motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla Conferenza.

Ai sensi del punto 13.4 del D.M. 10/09/2010 (*Linee guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) le Regioni o Province delegate, invece, non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

Per quanto riguarda le iniziative chieste dall'On.le Interrogante in ordine alle competenze istituzionali dell'Assessore Regionale del Territorio, invitato a fornire elementi utili alla trattazione, si riferisce che, ad oggi, non è pervenuto alcun elemento di sintesi.

Tanto in risposta all'atto parlamentare in oggetto.

f.to
L'ASSESSORE
dott.ssa Vania Contrafatto

REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE


Prot. n. 648 /gab.

mdipiazza@ars.sicilia.it

e p.c.



5
20580
del 6/02/15



All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio lavori d'aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

Mula

All' On.le Presidente della Regione
- Ufficio di Gabinetto

Presidenza – Segreteria generale Area II
U.O.A2.2 “Rapporti con l’A.R.S.”
PALERMO

ALL'ASSESSORE REGIONALE DEL
TERRITORIO ED AMBIENTE
- Ufficio di gabinetto

All'On. Fazio Girolamo
A.R.S.
PALERMO

Oggetto: Interrogazione n. 1868 - On. Fazio Girolamo riguardante: “ Chiarimenti circa la realizzazione di una centrale solare termica in località Carcitella nel territorio di Mazara del Vallo (TP)”.

Con riferimento all'Atto Parlamentare in oggetto, per cui lo scrivente è stato delegato dalla Presidenza S.G. della Regione Siciliana a curarne la trattazione, con nota prot. n. 40240 del 01/09/2014, sulla base della relazione fornita dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, con nota prot. n.1241 del 15/01/2015, si rappresenta che:

- Il Dipartimento Regionale dell'Energia è tenuto a convocare la Conferenza di Servizi per l'esame della pratica concernente l'istanza per la realizzazione dell'impianto a tecnologia solare termodinamica, proposta dalla Società INSOLATION 17 s.r.l. In quella sede verranno esaminati tutti i pareri e udite le considerazioni dei vari Enti ed Amministrazioni, saranno soprattutto attenzionati i pareri dell'ARTA-Serv.I VIA/VAS, della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani, dell'ARPA e dell'ASP di Trapani, coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Ai sensi della normativa vigente che disciplina le Conferenze di servizi (art. 14 e segg. L. 241/1990 e s.m.i), questa Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, adotterà la determinazione

motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla Conferenza.

Ai sensi del punto 13.4 del D.M. 10/09/2010 (*Linee guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) le Regioni o Province delegate, invece, non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

Per quanto riguarda le iniziative chieste dall'On.le Interrogante in ordine alle competenze istituzionali dell'Assessore Regionale del Territorio, invitato a fornire elementi utili alla trattazione, si riferisce che, ad oggi, non è pervenuto alcun elemento di sintesi.

Tanto in risposta all'atto parlamentare in oggetto.




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
L'ASSESSORE

Prot. n. 643 /gab.

del 6/02/2015



mdipiazza@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
- Servizio lavori d'aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

Aula

e p.c.

All' On.le Presidente della Regione
- Ufficio di Gabinetto

Presidenza – Segreteria generale
Area II U.O. A2.2 “Rapporti con l’A.R.S.”
PALERMO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
Piazza Parlamento

0001534 AULAPG
09 FEB 2015
L'addetto

All'Assessore Regionale del Territorio ed
Ambiente
- Ufficio di Gabinetto

All'On. Fazio Girolamo
A.R.S.
PALERMO

Oggetto: Interrogazione n. 1389 (risposta scritta) dell'On. Fazio Girolamo - riguardante: “*Chiarimenti circa la realizzazione di una centrale solare tra i comuni di Mazara del Vallo e Marsala (TP)*”.

Con riferimento all'Atto Parlamentare in oggetto, per cui lo scrivente è stato delegato dalla Presidenza S.G. della Regione Siciliana a curarne la trattazione, con nota prot. n. 36424 del 30/07/2014, e sulla base della relazione fornita dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, nota prot. n.1241 del 15/01/2015, si rappresenta:

relativamente al primo quesito:

- Il Dipartimento Regionale dell'Energia è tenuto a convocare la Conferenza di Servizi per l'esame della pratica concernente l'istanza per la realizzazione dell'impianto a tecnologia solare termodinamica, proposta dalla Società INSOLATION 17 s.r.l.. In quella sede verranno esaminati tutti i pareri e udite le considerazioni dei vari Enti ed Amministrazioni, saranno soprattutto attenzionati i pareri dell'ARTA-Serv.I VIA/VAS, della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani, dell'ARPA e dell'ASP di Trapani, coinvolti nel procedimento autorizzativo.


Ai sensi della normativa vigente che disciplina le Conferenze di servizi (art. 14 e segg. L. 241/1990 e s.m.i), questa Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, adotterà la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla Conferenza.

relativamente al secondo quesito:

- Ai sensi del punto 13.4 del D.M. 10/09/2010 (*Linee guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) le Regioni o Province delegate, invece, non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

Per quanto riguarda le iniziative chieste dall'On.le Interrogante in ordine alle competenze istituzionali dell'Assessore Regionale del Territorio, invitato a fornire elementi utili alla trattazione, si riferisce che, ad oggi, non è pervenuto alcun elemento di sintesi.


Tanto in risposta all'atto parlamentare in oggetto.





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
L'ASSESSORE

S
20011



Handwritten signature

Prot. n. __643__/gab.

del 4/02/2015


mdipiazza@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
- Servizio lavori d'aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

e p.c.

All' On.le Presidente della Regione
- Ufficio di Gabinetto

Presidenza – Segreteria generale
Area II U.O. A2.2 “Rapporti con l’A.R.S.”
PALERMO



All'Assessore Regionale del Territorio ed
Ambiente
- Ufficio di Gabinetto

All'On. Fazio Girolamo
A.R.S.
PALERMO

Oggetto: Interrogazione n. 1389 (risposta scritta) dell'On. Fazio Girolamo - riguardante: “
*Chiarimenti circa la realizzazione di una centrale solare tra i comuni di Mazara del
Vallo e Marsala (TP)*”.

Con riferimento all'Atto Parlamentare in oggetto, per cui lo scrivente è stato delegato dalla
Presidenza S.G. della Regione Siciliana a curarne la trattazione, con nota prot. n. 36424 del
30/07/2014, e sulla base della relazione fornita dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Energia, nota prot. n.1241 del 15/01/2015, si rappresenta:

relativamente al primo quesito:

- Il Dipartimento Regionale dell'Energia è tenuto a convocare la Conferenza di Servizi per l'esame della
pratica concernente l'istanza per la realizzazione dell'impianto a tecnologia solare termodinamica,
proposta dalla Società INSOLATION 17 s.r.l.. In quella sede verranno esaminati tutti i pareri e udite le
considerazioni dei vari Enti ed Amministrazioni, saranno soprattutto attenzionati i pareri dell'ARTA-
Serv.I VIA/VAS, della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani, dell'ARPA e dell'ASP di Trapani,
coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Ai sensi della normativa vigente che disciplina le Conferenze di servizi (art. 14 e segg. L. 241/1990 e
s.m.i), questa Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto
conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, adotterà la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di

assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla Conferenza.
relativamente al secondo quesito:

- Ai sensi del punto 13.4 del D.M. 10/09/2010 (*Linee guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) le Regioni o Province delegate, invece, non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

Per quanto riguarda le iniziative chieste dall'On.le Interrogante in ordine alle competenze istituzionali dell'Assessore Regionale del Territorio, invitato a fornire elementi utili alla trattazione, si riferisce che, ad oggi, non è pervenuto alcun elemento di sintesi.

Tanto in risposta all'atto parlamentare in oggetto.

f.to
L'ASSESSORE
dott.ssa Vania Contrafatto

REPUBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato della Salute
Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore

N° di prot. 7101 del 18 FEB 2015

Oggetto: Interrogazione n. 1738 On.le Stefano Zito

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827




On.le Stefano Zito
c/o A.R.S.
PALERMO

Assemblea Regionale Siciliana
Servizio lavori d'aula
Ufficio di segreteria e regolamento
PALERMO

Presidenza della Regione
Segreteria generale
Area 2 - U.O. "Rapporti con l'A.R.S."
PALERMO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE
PROTOCOLLO

0001168 Class. ATLAPG
2 FEB 2015 Data L'addetto 

In riscontro all'interrogazione specificata in oggetto con la quale sono stati chiarimenti in ordine alla condotta dell'ASP di Siracusa in merito all'assegnazione della quinta sede farmaceutica urbana del Comune di Floridia, si fornisce la relazione prot. 5007 del 22 gennaio 2015, con i relativi allegati, resa dal competente Servizio 7 del Dipartimento per la Pianificazione Strategica.

L'ASSESSORE
Dr.ssa Lucia Borsellino



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 – Farmaceutica

Prot.n. 5007

Palermo 22.01.2015

Oggetto: interrogazione n. 1738 dell'On.le Zito Stefano "Chiarimenti sulla condotta dell'ASP di Siracusa in merito all'assegnazione della quinta sede farmaceutica urbana nel Comune di Florida".

All'Assessore della Salute
Segreteria Tecnica
per il tramite del Dirigente Generale
Sede

In merito all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

Si condivide preliminarmente la precisa e dettagliata ricostruzione normativa operata nelle premesse dell'interrogazione, che intende scandire le fasi attraverso le quali si sviluppa un ordinario e condiviso trapasso tra il nuovo titolare definitivo di una farmacia e il cessato gestore provvisorio.

Le finalità del Legislatore, seppure poste in normative ormai risalenti, sono oltremodo chiare: garantire la continuità del servizio farmaceutico, evitando gravi decrementi nella qualità della gestione provvisoria quando questa si trovi in prossimità della sua naturale estinzione, e consentire al nuovo titolare di fruire dell'organizzazione logistica, strumentale e professionale messe in campo, magari per un lungo periodo di tempo, dal gestore, con il correlato avviamento commerciale.

L'attribuzione di una indennità, cosiddetta "d'avviamento", da versarsi da parte del subentrante titolare definitivo, assume, perciò, una funzione strumentale al raggiungimento dei fini sopra accennati, pregiudicando invece, in sua assenza, il regolare ed ordinario susseguirsi delle gestioni.

Questo ordine di considerazioni è a comprova della coesistenza, in capo ad un esercizio farmaceutico, del momento pubblicistico, connaturato ad una concessione governativa di vendita al pubblico di farmaci e, più in generale, alla resa di servizi di sanità pubblica, al quale non resta estraneo, altresì, un momento privatistico, un immancabile rilievo economico commerciale, legato ad un'imprescindibile economicità di gestione, senza la quale si espone l'esercente concessionario all'alea dei mercati.

Ecco perché la normativa predispone, nell'ambito del complesso procedimento di successione fra le gestioni, le procedure finalizzate alla quantificazione e al versamento della indennità in questione, destinato ad assumere contenuto economico di corrispettivo a fronte della buona conduzione della farmacia da parte del gestore temporaneo.

L'atteggiamento dell'Assessorato è stato costantemente improntato alle ragioni su esposte, come dimostra il contenuto delle note prot. 64867 del 9/08/2013 e prot. 6265 del 23/01/2014, nelle quali s'invitava l'Azienda sanitaria provinciale a ricondurre il procedimento all'archetipo normativo, sempre però nel rispetto delle prerogative di autonoma determinazione aziendale.

L'andamento problematico delle interlocuzioni fra il subentrante titolare e il gestore provvisorio, parti in conflitto nella fattispecie, aveva ingenerato negli Uffici dell'ASP di Siracusa, invece, la convinzione che potesse in qualche modo separarsi la questione civilistica, circa il comportamento negoziale delle parti, l'entità del corrispettivo e le condizioni di garanzia a tutela dell'effettivo versamento del medesimo, da sottoporsi al vaglio del Giudice civile, con la conclusione del procedimento amministrativo di conferimento ed autorizzazione all'esercizio dell'attività, già determinato dall'ASP con Decreto n. 6 del 30 luglio 2013, del Direttore della UOC "Farmacie convenzionate".

La questione giuridica circa l'interconnessione necessaria fra i due profili, diversamente interpretata dal TAR Catania e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, sembra aver trovato un primo elemento di chiarificazione con la definizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, proposto dal nuovo titolare della farmacia.

La Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con decisione del 17 giugno 2014, ha rigettato il ricorso proposto dal nuovo titolare, affermando la piena ed integrale giurisdizione del Giudice Amministrativo, seguendo un percorso logico – giuridico conforme a quello più volte rappresentato dall'Amministrazione regionale.

A fronte della richiesta di considerare le domande formulate in giudizio dal gestore provvisorio quale espressione di un diritto soggettivo civilistico al pagamento dell'indennità di avviamento e delle altre indennità accessorie, del tutto sciolto, quindi, dalla componente pubblicistica del procedimento finalizzato all'autorizzazione all'apertura dell'esercizio farmaceutico, la Corte ha, invece, ritenuto di ricondurre tutte le domande vicendevolmente azionate dalle controparti ad un *unicum*, avente ad oggetto il controllo sul corretto esercizio dei poteri autoritativi della p.A., per il cui svolgimento va accordata tutela davanti al Giudice Amministrativo.



Le determinazioni della Suprema Corte hanno ulteriormente consolidato il quadro istruttorio della fattispecie, dando modo allo Scrivente di raccomandare nuovamente, con nota prot. 80383 del 21 ottobre 2014, agli Uffici dell'ASP di ricercare soluzioni amministrative conciliative fra le parti.

Conclusivamente, in esito a quanto più volte rappresentato da questo Dipartimento, in ultimo con la appena citata prot. 80383, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria ha trasmesso, con prot. 1162 del 12 gennaio 2015, il provvedimento di nomina del gruppo di lavoro che, in applicazione analogica delle competenze assegnate dall'art. 105 R.D. 1265/34, oggi abrogato, ad un apposito organismo collegiale di conciliazione, sia in grado di determinare l'importo dovuto a titolo d'indennità d'avviamento dal subentrante titolare, con ciò facendo cessare la materia del contendere e soprattutto riconducendo a fisiologica conclusione il procedimento amministrativo sotteso al cambio di titolarità in argomento.

Si trasmettono, ad ogni buon fine, gli atti citati.

Il Dirigente del Servizio
(Lo Presti)

Visto: si condivide
Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Chiaro



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 – Farmaceutica

Prot.n. 64867

Palermo, 9 agosto 2013

Oggetto: ASP di Siracusa. Decreto Dipartimento del Farmaco n. 006/2013.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Il 6 agosto 2013 si è avuto formale conoscenza del Decreto n.006 del 30 luglio u.s., emesso dal Direttore UOC Farmacie convenzionate di codesta Azienda, con il quale è stata autorizzata l'apertura della 5^a sede farmaceutica del Comune di Floridia da parte del titolare definitivo, individuato nella Dott.ssa Giliberto, e contestualmente disposta la chiusura della farmacia della Dott.ssa Cassaniti, gestore provvisorio, a partire dal 5 agosto successivo.

Spiace far rilevare che il provvedimento in argomento si caratterizza per una sua sostanziale atipicità, consistente nelle considerazioni esposte relativamente all'indennità di avviamento, tale da porlo in aperto contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 110 R.D. 1265/1934 e nell'art. 9 DPR 1275/1971, senza, tra l'altro, palesare alcuna indicazione riguardante le giacenze e il magazzino del cessato gestore.

Appare al proposito non adeguatamente preso in considerazione che le procedure in tema d'indennità di avviamento non assumono solamente aspetti civilistici obbligazionari intercorrenti fra il soggetto debitore, nuovo titolare, e il creditore, cessato esercente, ma oltre ad essere presupposto indefettibile per il rilascio della autorizzazione, si colorano di ulteriori contenuti pubblicistici legati alla particolare delicatezza del servizio reso, necessitando di accurata attenzione e cautela a salvaguardia dell'intero sistema.

Com'è noto, infatti, la tutela predisposta a favore del cessato titolare o, come in questo caso, del gestore provvisorio, non è solo funzionale a garantire un congruo ristoro economico a chi lascia l'attività, bensì anche a stimolare un'ottimale gestione del servizio fino al momento del passaggio al subentrante assegnatario.

Il manifestato sciogliersi, poi, da parte del competente Ufficio dell'ASP, da qualsiasi ulteriore funzione valutativa, in pendenza dell'attivato giudizio civilistico, rischia di provocare un grave scardinamento del sistema regolatorio vigente, che, seppure risalente, prevede procedure valutative che eventualmente suppliscono al mancato accordo fra le parti.

A ciò s'aggiunga, più in generale, che in tal modo la semplice attivazione di un giudizio civilistico, cui sia fatto seguire un decreto autorizzativo a favore della parte attrice, determina per lungo tempo l'inibizione di istituti sanzionatori posti a presidio della regolarità delle operazioni di trasferimento, quale l'eventuale decadenza dalla titolarità, prestandosi perciò a maliziose pratiche dilatorie.


Si consideri, inoltre, che, nel caso di specie, l'assegnazione della sede, disposta con DDG n. 0236/13 del 1 febbraio 2013, è stata preceduta da una sequela di rinunce di candidati che precedevano l'attuale titolare, rinunce che in concreto potrebbero aver trovato causa nel presumibile gravoso onere di versare, entro i termini prescritti ed in unica soluzione, la dovuta indennità d'avviamento e il valore delle giacenze e del magazzino.

A tal riguardo, appare utile rimarcare che il mancato rispetto delle condizioni vigenti per il trapasso alla nuova titolarità, può determinare l'insorgere di posizioni giuridiche di interesse, certamente tutelabili in giudizio, da parte di soggetti utilmente posizionati nella graduatoria valida per il conferimento della farmacia in questione.

Posto quanto sopra, confidando in un pronto riscontro chiarificatore della problematica evidenziata, s'invita comunque a valutare ogni idonea soluzione che consenta di ripristinare il regolare e ordinario percorso prescritto dalla normativa di settore, evitando così l'instaurarsi di molteplici contenzioso con reciproche gravose pretese risarcitorie, alle quali potrebbe non restare estranea codesta Azienda provinciale.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Antonio Di Prati



IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Dott. Salvatore Sammartano



Servizio 7 Farmaceutica

Piazza Ottavio Ziino, 24 - Palermo Tel. 091 7075630 - Fax 091 7075774

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 - Farmaceutica

Prot.n. 6265

Palermo 23-04-2014

Oggetto: 5^ sede farmaceutica del comune di Floridia. Decreto Dipartimento del farmaco n.006/2013.

Al Commissario straordinario
dell'A.S.P. di Siracusa

In carenza di riscontro alla nota di questo Dipartimento, prot. 64867 del 9 agosto 2013, si è avuto modo di apprendere gli ulteriori sviluppi della questione in oggetto attraverso un'articolata rappresentazione della vicenda, proposta dalla Dott.ssa Cassaniti, ex gestore provvisorio della farmacia, posta all'attenzione anche dell'On.le Presidente della Regione, oltreché dell'Assessore al ramo.

L'attuale situazione palesata ha visto cristallizzarsi gli effetti dell'attribuita titolarità della 3^ sede farmaceutica di Floridia alla Dott.ssa Giliberto, seppur in assenza di corresponsione dell'indennità di avviamento nei confronti del precedente gestore provvisorio.

Già nel contesto della nota soprarichiamata, formulata con l'intento di conoscere i termini della problematica, si era fatto cenno alla difficile compatibilità fra la regolare conclusione di un procedimento amministrativo piuttosto complesso e ampiamente regolamentato, a garanzia dei molteplici interessi pubblici, e l'insorgere di una controversia civilistica avente ad oggetto la quantificazione dell'indennità d'avviamento.

Nel riproporre in copia, ad ogni buon fine, la nota richiamata, si chiede adeguata informativa riguardo le iniziative adottate e gli esiti conseguiti.

IL DIRIGENTE
(Lo P. S. M.)

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 - Farmaceutica

Prot.n. 80383

Palermo 21.10.2014

Oggetto: 5^a sede farmaceutica del comune di Floridia. Decreto Dipartimento del Farmaco n. 006 del 30 luglio 2013.

Al Direttore Generale
della ASP di Siracusa

In merito alla concessa autorizzazione all'apertura della farmacia in oggetto, questa Amministrazione ha già avuto modo in più occasioni di rappresentare opinioni difformi rispetto alle strategie amministrative adottate da codesta Azienda sanitaria nell'esercizio delle proprie competenze e nell'ambito della discrezionalità nel settore in argomento.

Con le note prott. 64867 del 9 agosto 2013 e 6265 del 23 gennaio 2014, che ad ogni buon fine in copia s'allegano, s'indicava la propensione di questo Ufficio a considerare la procedura di cui agli artt. 110 R.D. 1265/1934 e 9 del DPR 1275/1971 non solo tuttora vigente, ma certamente indispensabile a garantire la buona efficienza del sistema e i preponderanti interessi pubblici da tutelare.

Si era anche rimarcato che il ruolo dell'ASP non poteva ridursi a mero spettatore delle non coincidenti visioni in tema di quantificazione e condizioni di erogazione dell'indennità di avviamento fra il subentrante titolare e il gestore provvisorio, bensì, a garanzia dell'intero meccanismo procedurale di stampo prettamente pubblicistico connesso alle graduatorie di concorso finalizzate all'attribuzione di una farmacia, avrebbe dovuto concretizzarsi nella ricerca di una soluzione idonea a garantire i legittimi diritti del gestore di fronte alle aspettative del chiamato all'attribuzione, sottoposto alla condizione indefettibile del previo pagamento della nominata indennità.


Com'è noto, la vicenda processuale innestata dalle parti in contenzioso si è sviluppata in fase cautelare con un pronunciamento del TAR, che sospendeva l'efficacia del Decreto autorizzativo, riscontrando un *fumus boni iuris* nelle ragioni del gestore, mentre il CGA ha, con ordinanza n.803/2013, espresso dubbi circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa, rimettendo la questione alla Suprema Corte e ripristinando gli effetti del provvedimento impugnato.

Si è avuto modo di conoscere, in questi giorni, che la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, con Ordinanza 19973 del 17 giugno 2014, ha rigettato il ricorso proposto dall'attuale titolare della sede farmaceutica in oggetto, affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo, presso il quale dovrà a breve essere riassunto il giudizio di merito.


Nel porre a confronto la meritevolezza delle prospettazioni delle due parti del giudizio alla luce dei criteri di riferimento per la regolazione della giurisdizione, il Collegio propende, infatti, per l'assorbimento di tutte le situazioni giuridiche attive e passive nascenti dalla procedura adottata dalla ASP all'interno di un giudizio di eventuale indebito esercizio di poteri autoritativi della P.A., che non può che essere rimesso alla competenza del G.A..


Si rinnova, pertanto, l'invito a ricercare soluzioni amministrative che, condivise fra le parti, tengano conto delle implicazioni di quanto asserito dalla Suprema Corte e delle potenziali conseguenze di ulteriori ritardi nella composizione della controversia.

Il Dirigente del Servizio
Antonio Presti



Il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Sammartano





cassaniti-AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIREZIONE GENERALE

tel. 0931484321 fax 0931484380

email direzione.generale@asp.sr.it

PROT. n.

1162/182

Siracusa li 12 GEN. 2015

Trasmessa a mezzo faxAlla C.A. del Dott. Lo Presti

All'Assessorato della Salute
Dipartimento Pianificazione Strategica
Servizio 7 "Farmaceutica"
P.zza Ottavio Ziino 24
PALERMO



Oggetto: Procedimento amministrativo relativo all'assegnazione della V° sede farmaceutica presso il Comune di Floridia

Si fa seguito alla nota prot. n.80383 del 21.10.2014 ed alle interlocuzioni avvenute per le vie brevi, trasmettendo in uno alla presente la relazione del Direttore dell'UOC Farmacie Convenzionate in merito al procedimento amministrativo di cui in epigrafe ed il provvedimento di questa Direzione Generale di nomina del gruppo di lavoro che dovrà procedere, in analogia alla soppressa Commissione a ciò appositamente deputata, in caso di mancato accordo tra le parti, alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità di avviamento.

Cordialmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Brugaletta

 <p>ASP SIRAGUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</p>	<p>Regione Siciliana AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA C.so Gelone 17 C.F. 01661590891</p>	<p>Dipartimento del Farmaco U.O.C. Farmacie Convenzionate Direttore: D.ssa Emanuela ALFONSO Traversa La Pizzuta ex ONP Telefono 0931-484649-46-48 FAX 0931-484650 E-mail: farmacie.convenzionate@asp.sr.it</p>	 <p>DIPARTIMENTO del FARMACO</p>
---	--	--	---

Prot. n. 30

Siracusa, li 08/01/2015

Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: procedimento amministrativo tra la Dr.ssa Giuseppina Cassaniti e la Dr.ssa Santina Giliberto.

Accogliendo l'indicazione dell'Assessorato, di cui alla nota prot. n. 80383 del 21/10/2014, con la quale si invita questa ASP a ricercare soluzioni amministrative atte a promuovere un'azione conciliativa fra le parti, D.ssa Santina Giliberto attuale titolare della V^ sede farmaceutica del Comune di Floridia e D.ssa Giuseppa Cassaniti ex gestore provvisorio della stessa sede, questa U.O.C. intende dare impulso ad una soluzione condivisa che, in posizione di assoluta terzietà, permetta di raggiungere un accordo fra le parti in merito alla quantificazione e al pagamento dell'indennità di avviamento.

A tal riguardo si ritiene opportuno ricostruire le fasi della vicenda:

- con DDG n°0236 del 01/02/2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 4 del 22.02.2013, la Dott.ssa Giliberto veniva dichiarata vincitrice del concorso pubblico per l'assegnazione della V^ sede farmaceutica urbana del comune di Floridia; sede fino a quel momento assegnata in gestione provvisoria alla Dott.ssa Cassaniti, la quale, pertanto, avrebbe avuto diritto al riconoscimento dell'indennità di avviamento nella misura prevista dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 (T.U.L.S.);
- entro i 30 giorni dalla ricezione della raccomandata con la quale si comunicava alla D.ssa Giliberto di essere vincitrice di pubblico concorso, l'interessata doveva produrre, pena la decadenza, formale accettazione della sede, dimostrando nel caso in specie di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento citato o di aver raggiunto l'accordo per il suo pagamento con il gestore provvisorio;
- a sua volta, la Dott.ssa Cassaniti avrebbe dovuto fornire in tempo utile (entro i trenta giorni) alla D.ssa Giliberto tutta la documentazione necessaria per la quantificazione dell'indennità di avviamento, al fine di consentire alla vincitrice di assolverne l'obbligo di pagamento entro i predetti 30 giorni e successivamente


inoltrare la lettera di accettazione. La Dott.ssa Cassaniti, tuttavia, presentava bilanci e dichiarazioni dei redditi fino al 2011, omettendo completamente ogni dato relativo all'anno 2012;

- alla scadenza dei 30 giorni la Dott.ssa Giliberto avanzava formale accettazione della sede, adempiendo a tutti i requisiti di legge richiesti indispensabili per la corretta presentazione, precisando relativamente all'avviamento di riconoscerne il diritto in capo al gestore provvisorio, ma di non averne potuto effettuare il pagamento a causa della indeterminatezza dell'ammontare, derivante dall'assenza dei dati relativi all'anno 2012;
- la UOC Farmacie Convenzionate provvedeva a emanare il Decreto n° 001 del 09/04/2013 di assegnazione della Titolarità della V^a sede farmaceutica di Floridia alla Dott.ssa Giliberto, vincitrice del concorso. Nel contempo la UOC si adoperava per una soluzione concordata fra le parti relativamente al pagamento dell'indennità di avviamento;
- la Dott.ssa Giliberto il 15/07/2013 proponeva alla D.ssa Cassaniti formale offerta di pagamento dell'avviamento per una somma pari a € 614.742,04, da corrispondere in tre rate entro i successivi 12 mesi;
- in risposta la Dott.ssa Cassaniti, pur rivendicando l'erroneo calcolo dell'indennità di avviamento, dichiarava di accettare la somma indicata ma di non concedere alcuna dilazione non garantita;
- la Dott.ssa Giliberto poiché non si era raggiunto l'accordo si rivolgeva al Tribunale di Siracusa, affinché accertasse e quantificasse l'avviamento dovuto e di ciò dava comunicazione all'ASP;
- in data 30/07/2013 la UOC Farmacie Convenzionate emanava il decreto n°006 di apertura della V^a sede farmaceutica con relativo affidamento alla Dott.ssa Giliberto e contestuale cessazione della gestione provvisoria della Dott.ssa Cassaniti;
- la Dott.ssa Cassaniti impugnava innanzi al T.A.R.S. di Catania il suddetto decreto di apertura, chiedendone l'immediata sospensione. Seppur inizialmente riconosciuta, la tutela provvisoria veniva definitivamente negata in fase di appello al C.G.A. di Palermo, con condanna al pagamento delle spese in capo alla ricorrente.
- già l'art.105 R.D.1265/34, abrogato dall'art.22 L.475/1968, stabiliva che, in caso di mancato accordo tra le parti in merito alla quantificazione dell'indennità di avviamento, venisse costituita un'apposita Commissione al fine di determinare l'importo dovuto a tale titolo, con decisione inappellabile. Nell'intento di promuovere una soluzione conciliativa tra le parti, questa U.O.C. propone in analogia, di costituire un gruppo di lavoro, che stabilisca in modo obiettivo ed al di sopra delle parti, l'ammontare dell'indennità di avviamento. Il predetto gruppo di lavoro sarà così composto:

- Direttore Amm.vo dell'ASP di Siracusa o un suo delegato;
- Direttore dell'UOC Economico Patrimoniale dell' ASP di Siracusa o un suo delegato;
- Direttore della UOC Farmacie Convenzionate dell' ASP di Siracusa o un suo delegato.

Il gruppo di lavoro stabilirà i criteri e i modi da seguire per il raggiungimento dell'azione conciliativa.

Direttore UOC Farmacie Convenzionate
Emanuela ALFONSO



ASSANITÀ - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIREZIONE GENERALE
tel. 0931484321 fax 0931484380
email direzione.generale@asp.sr.it

PROT. n. *1163/10*

Trasmessa a mezzo fax

Siracusa li 12 GEN. 2015

*Al Direttore Amministrativo
Al Direttore dell'UOC Economico Patrimoniale
Al Direttore dell'UOC Farmacie Convenzionate
LORO SEDI*

Oggetto: Nomina gruppo di lavoro per la determinazione dell'indennità di avviamento a favore del gestore provvisorio a seguito dell'assegnazione della V° sede farmaceutica nel comune di Floridia.

Con il presente provvedimento le SS.LL. in indirizzo sono individuate quali componenti del gruppo di lavoro che dovrà procedere, in analogia alla soppressa Commissione a ciò appositamente deputata ex art.105 del R.D.1265/34, in caso di mancato accordo tra le parti (gestore provvisorio e titolare della sede) alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità di avviamento.

Si rende noto che il ricorso giurisdizionale, avente ad oggetto la risoluzione della superiore problematica, sarà assunto in decisione dal TAR all'udienza pubblica del 12 febbraio 2015, pertanto sarebbe utile entro tale data (possibilmente entro il mese corrente) giungere alla conclusione dei lavori.

Cordialmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Brugaletta



Padellì
19973 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ROVELLI	LUIGI ANTONIO	Presidente di Sezione
Dott.SALME'	GIUSEPPE	Presidente di Sezione
Dott.RORDORF	RENATO	Presidente di Sezione
Dott.AMATUCCI	ALFONSO	Consigliere
Dott.BUCCIANTE	ETTORE	Consigliere
Dott.AMOROSO	GIOVANNI	Consigliere
Dott.SPIRITO	ANGELO	Consigliere
Dott.TRAVAGLINO	GIACOMO	Consigliere
Dott.DI BLASI	ANTONINO	Rel. Consigliere

R.G.N.20540/2013

Cron. *19973*

Rep.

C.I.

Ud.17.06.2014

Oggetto:Farmacia
Pagamento avviamen
to - controversia.
Regolamento preven
tivo Giurisdizione

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA

sul ricorso per Regolamento di Giurisdizione, proposto da:

GILIBERTO SANTINA residente a Ragusa, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Andrea Scuderi, elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via Stoppani, 1
RICORRENTE

CONTRO

CASSANITI GIUSEPPINA residente a Florida,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del





controricorso, dagli Avvocati Quintino Lombardo,
Francesco Cavallaro e Fabrizio Paoletti, elettivamente
domiciliata nello studio del terzo, in Roma, Via
Maresciallo Pilsudski, n.118

CONTRORICORRENTE

e nei confronti di

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA con sede in
Siracusa, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

INTIMATA

udita la relazione della causa svolta nella Camera
di Consiglio del 17 Giugno 2014 dal Consigliere Dott.
Antonino Di Blasi;

udito l'avvocato Lombardo, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
Umberto Apice, che si è riportato alle conclusioni
scritte in atti, con le quali è stato chiesto che la
Corte dichiari la Giurisdizione del Giudice Ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La dr.ssa Cassaniti Giuseppina, impugnava innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Staccata di
Catania, nei confronti dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Siracusa e della dr.ssa Giliberto
Santina, il decreto del Direttore UOC Farmacie
Convenzionate della ASP di Siracusa n.6 del 30.07.2013,
alla stessa notificato l'01.08.2013, con il quale



veniva disposta l'apertura della quinta sede farmaceutica urbana del Comune di Floridia, intestata "Starbene Farmacia dott.ssa Giliberto" a far data dal 05.08.2013, nonché l'ordine di chiusura, a partire dalla medesima data, della "Farmacia dott.ssa Cassaniti".

Il ricorso veniva iscritto al n. 1991/2013 del R.G. del precitato Tribunale Amministrativo.

Si deduceva, con unico mezzo, "eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione, nonché illegittimità per violazione del combinato disposto dell'art.9 dpr 21 agosto 1971 n.1275, dell'art.17 della legge 2 aprile 1968 n.475 nonché dell'art.110 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265", e si chiedeva, previa adozione dei provvedimenti cautelari, l'annullamento del provvedimento impugnato, che aveva disposto nei termini anzi indicati, in quanto violativo degli artt.110 del TULLSS e 9 del dpr n.1275/1971, riconoscendo il diritto della dr.ssa Cassaniti "a continuare la gestione provvisoria, sino a quando la subentrante dr.ssa Giliberto non avrà provveduto all'integrale soddisfacimento delle obbligazioni" derivanti dalle citate norme; si chiedeva, altresì, la condanna dell'Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni.



Evidenziava la ricorrente che aveva gestito, a decorrere dal 02.04.2004 e sino al 05.08.2013 la Farmacia predetta, sulla base di apposito decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità n.1879 del 16.10.2003 e che con decreto 01.02.2013 prot.16484 del competente Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Sanità, la quinta sede farmaceutica del Comune di Floridia era stata assegnata alla dott.ssa Giliberto Santina.

Evidenziava, altresì, che non era stato, successivamente, possibile definire, ragionevolmente e con reciproca soddisfazione, i rapporti conseguenti al passaggio di esercizio, ed in particolare quelli relativi alla indennità di avviamento, alle provviste e dotazioni dell'esercizio farmaceutico, alla stessa dovuta ai sensi degli artt.110 del TULLSS e 9 del dpr 21 agosto 1971 n.1275.

Aggiungeva che, a fini dilatori, la Giliberto aveva, con atto di citazione del 30.07.2013, adito il Tribunale Civile di Siracusa, per l'accertamento e la quantificazione della predetta indennità e che, con il decreto, in questa sede impugnato, di pari data, l'Amministrazione Sanitaria, "vista la impossibilità di un accordo tra le parti", aveva decretato che, con decorrenza 05.08.2013, chiudesse la Farmacia Cassaniti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Santina', written in a cursive style.



ed avviasse l'attività la Farmacia Giliberto.

La dott.ssa Giliberto Santina, nel giudizio come sopra promosso ed iscritto a ruolo, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e chiesto che venga dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Amministrativo ed affermato che la questione dedotta in giudizio, è riservata alla Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Resiste la dr.ssa Cassaniti che, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Il Procuratore Generale, con atto 29 gennaio 2014, ha chiesto che venga riconosciuta ed affermata la Giurisdizione del Giudice Ordinario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente Giliberto con il ricorso per regolamento di giurisdizione di che trattasi, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Amministrativo dalla dr.ssa Cassaniti, ha chiesto che venga affermata la Giurisdizione del Giudice Ordinario, argomentando che le domande dalla stessa formulate riguardano il diritto soggettivo al pagamento dell'indennità di avviamento e delle altre indennità accessorie, previste dagli artt. 110 del TULLSS e 9 del dpr n.1275/1971, da parte dell'obbligata-subentrante dottoressa Giliberto.

La controricorrente dr.ssa Cassaniti, nel chiedere il



rigetto del ricorso della Giliberto, ha evidenziato che il contenzioso vertente innanzi al TAR, concerne il corretto esercizio, da parte dell'ASP di Siracusa, del potere-dovere di autorizzare l'apertura dell'esercizio farmaceutico della dr.ssa Giliberto e la contestuale chiusura di quello della dr.ssa Cassaniti e non già i rapporti di dare ed avere tra le parti, nascenti dalla normativa applicabile in tema di subentro nell'esercizio.

Così cristallizzate le posizioni delle parti, il Collegio, anzitutto, rileva che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, confermato in parte qua della Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, ha devoluto "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, <al servizio farmaceutico>, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n.481".

Rileva, altresì, che la Corte Costituzionale, con sentenza 204/2004, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 7 in esame, nella parte in cui, nell'attribuire al giudice amministrativo le controversie in materia di concessione di pubblici



servizi, non esclude quelle concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi.

Con tale sentenza il riparto di giurisdizione è stato riportato dal blocco delle materie, al carattere della situazione giuridica che si assume lesa e di cui si chiede protezione.

Infatti, è stato considerato che il "necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè' con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - e' espresso dall'art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè' devono partecipare della loro medesima natura, che e' contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità' nei confronti della quale e' accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.

Se ne è, coerentemente, dedotto che "il legislatore ordinario ben può' ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché' lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a checkmark-like flourish.



previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione- autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice "della" pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.

Nel caso, il Collegio ritiene che le domande, così come svolte dalla Dr.ssa Cassaniti, nel giudizio intrapreso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, siano sottese all'adozione di una decisione di annullamento dell'atto impugnato, con effetti ripristinatori e risarcitori, presupponente un indebito esercizio dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione, nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.

Con il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a vertical line.



Tribunale Amministrativo Regionale, la Cassaniti, in vero, ha chiesto che "Voglia il Tribunale Amministrativo annullare l'atto impugnato in quanto illegittimo per i motivi esposti", deducendo che il provvedimento che aveva disposto la chiusura del proprio esercizio e l'apertura di quello della Giliberto era stato emesso in violazione, sia dell'art. 110 del TULLS che in Sicilia (art.18 l.r. n.33/1994), sia pure dell'art.9 c.2° dpr n.1275/1971 che pone il pagamento dell'indennità come presupposto per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della nuova farmacia, sia dell'art. 113 del TULLSS che, addirittura, valorizza il mancato pagamento del dovuto e pattuito quale causa di decadenza dalla titolarità, sia infine dell'art.9 c.2° dpr n.1275/1971 che, in fattispecie, nel caso insussistente, di dimostrata impossibilità del subentrante di eseguire il versamento delle indennità, onera l'autorità sanitaria ad effettuare il deposito dell'indennità accertata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel caso, era dunque in discussione l'esercizio del potere della P.A. di adottare il provvedimento impugnato e quindi il "diritto della Cassaniti a continuare la gestione provvisoria, sino a quando la subentrante dr.ssa Giliberto" non avesse "provveduto

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.



all'integrale soddisfacimento delle obbligazioni" derivanti dagli artt.110 TULLSS e 9 dpr n.1275/1971 e ad ottenere il risarcimento dei danni consequenziali. Peraltro, con il ricorso, non veniva rassegnata espressa richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di avviamento.

Ciò posto, si è dell'avviso che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia ricadente nell'applicabilità della disciplina di cui all'art.33 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.80, nel testo modificato dall'art.7 della legge 21 luglio 2000 n.205, che ha introdotto e regolamentato la disciplina amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi e che, quindi, non possa farsi applicazione di quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi alla stregua della normativa previgente, in tema di controversie relative all'indennità di avviamento.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e, per l'effetto va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo, nella controversia pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Distaccata di Catania.

Avuto riguardo alla peculiarità del procedimento, alle questioni prospettate ed al comportamento processuale

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



delle parti le spese processuali vanno compensate.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso di che trattasi, lo rigetta e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 Giugno 2014.

Il Consigliere relatore

Antonino Di Iuliano

Il Presidente

Luigi Antonio Rovelli

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
opp. 28 SET 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI